

Termine per la comunicazione dei dati del conducente in caso di definitività del verbale (Titolo IV Codice della Strada)

Domanda:

La questione della decorrenza del momento in cui avviare a notifica il verbale comminante la sanzione per omessa comunicazione dei dati personali e della patente, quando pende ricorso contro il verbale presupposto. Come procedere alla luce della Sentenza della Cass. civ. Sez. II, 11/10/2024, n. 26553

Risposta:

Purtroppo la pronuncia della Cassazione (tra l'altro confermata anche questo mese con una nuova ordinanza) ha riaperto di nuovo la questione che pareva aver trovato finalmente una sua corretta interpretazione con il ravvedimento del Ministero dell'interno, per cui la maggior parte dei giudici di pace e le prefettura applicavano correttamente l'articolo 12-bis, comma 2, nella lettura orientata costituzionalmente, tenendo presente che la Consulta stessa aveva dato atto del superamento della sentenza 27 del 2005 con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità della citata norma quando prevedeva la decurtazione dei punti a carico dell'obbligato in solido inosservante dell'obbligo di comunicare i dati del trasgressore. Sul tema la rinvio alla lettura del mio approfondimento (1). Se poi si intende seguire l'indirizzo minoritario della Cassazione, sulla base del fatto che la sentenza è più recente rispetto alle altre e alle pronunce della Corte Costituzionale, secondo i Giudici della Seconda Sezione civile si dovrebbe attendere la definizione dei ricorsi (quindi, in presenza di ordinanze prefettizie o di sentenze di primo o di secondo grado inoppugnabili) e, quindi, inviare una nuova richiesta di dichiarare i dati del conducente (che, ancorchè taciuto dalla Cassazione, deve essere sicuramente notificata a spese dell'obbligato in solido); quanto ai termini, la Corte non ha chiarito se questi decorrono dalla definizione del provvedimento conclusivo del ricorso o se riprendano a decorrere dopo la sospensione che automaticamente sarebbe stata determinata dalla presentazione del ricorso. Nel dubbio, sempre che si voglia dare credito alle conclusioni della II Sezione della Cassazione, che in verità ci pare molto innovativa, quanto superficiale, nell'esaminare alcune questioni nodali in materia di codice della strada, converrà inviare la nuova richiesta appena consolidato in maniera definitiva l'esito del ricorso, cioè quando l'ordinanza o la sentenza sono divenute inoppugnabili.